

PARVEST

STATUTO

Articolo primo - FORMA E DENOMINAZIONE

E' costituita, in virtù del presente Statuto (qui di seguito "lo Statuto"), una società anonima sotto forma di Società d'Investimento a Capitale Variabile (SICAV), disciplinata dalla Parte I della legge del 20 dicembre 2002 riguardante gli organismi d'investimento collettivo (di seguito denominata "la Legge"), con la denominazione di "PARVEST".

Articolo due - DURATA

La Società è costituita con una durata illimitata.

Articolo tre - OGGETTO

L'oggetto esclusivo della Società è di investire i fondi di cui dispone in valori mobiliari e/o in altri attivi finanziari liquidi autorizzati dalla Legge, allo scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i suoi azionisti dei risultati della gestione dei suoi attivi.

In generale, la Società può prendere tutte le misure ed effettuare tutte le operazioni da essa giudicate utili per il raggiungimento del suo oggetto, nel senso più ampio previsto dalla Legge.

Articolo quattro - SEDE SOCIALE

La sede sociale della Società è stabilita a Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Possono essere create, con semplice decisione del Consiglio d'Amministrazione (di seguito il "Consiglio di Amministrazione"), succursali o uffici, sia nel Granducato del Lussemburgo che all'estero.

All'interno del comune, la sede sociale potrà essere trasferita mediante semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il Consiglio d'Amministrazione ritenesse che si siano prodotti o siano imminenti eventi straordinari di ordine politico o militare, di natura tale da compromettere la normale attività nella sede sociale, o l'agevole comunicazione con questa sede o da questa sede verso l'estero, potrà provvisoriamente trasferire la sede sociale all'estero, fino alla cessazione completa di queste anomale circostanze. Questa misura provvisoria non avrà, tuttavia, alcun effetto sulla nazionalità della Società, la quale, nonostante questo trasferimento provvisorio della sede, resterà lussemburghese.

Articolo cinque - CAPITALE SOCIALE, COMPARTI DI ATTIVI, CATEGORIE/CLASSI DI AZIONI

L'importo del capitale è, in ogni momento, uguale alla somma del valore degli attivi netti dei diversi comparti della Società. Il capitale minimo ammonta a EUR 1.250.000.- (un milione duecento cinquanta mila euro).

I conti consolidati della Società, accorpati tutti i comparti, saranno stabiliti nella valuta di espressione del capitale sociale, ossia l'Euro.

Il Consiglio d'Amministrazione stabilirà una massa di averi che costituiscono un comparto ai sensi dell'Articolo 133(1) della Legge, corrispondente a una o più categorie e/o classi di azioni, secondo quanto descritto al successivo Articolo 13.

Nell'ambito di un comparto, il Consiglio d'Amministrazione può istituire categorie e/o classi di azioni corrispondenti a (i) una politica di distribuzione specifica tale che dia diritto a distribuzioni ("azioni di distribuzione"), o non dia diritto a distribuzioni ("azioni di capitalizzazione"), e/o (ii) una struttura specifica di spese di emissione o di riscatto, e/o (iii) una struttura specifica di spese di gestione o di consulenza per gli investimenti, e/o (iv) una struttura specifica di spese a favore dei distributori o della SICAV, e/o (v) la valuta in cui può essere offerta la categoria o la classe, e/o (vi) l'utilizzo di tecniche di copertura del rischio di cambio o di ogni altro rischio, e/o (vii) ogni altra specificità applicabile a una categoria/classe di azioni.

Il prodotto di ciascuna emissione di azioni di una determinata categoria e/o classe sarà investito nel comparto di attivi corrispondente a questa categoria e/o classe di azioni, in valori mobiliari e/o altri attivi finanziari liquidi autorizzati dalla Legge, secondo la politica d'investimento determinata dal Consiglio d'Amministrazione per il relativo comparto, tenuto conto delle restrizioni d'investimento previste dalla Legge e dalla normativa.

Articolo sei - FORMA DELLE AZIONI

Il Consiglio d'Amministrazione deciderà per ciascun comparto di emettere azioni al portatore e/o azioni nominative, smaterializzate o meno.

I certificati al portatore e i certificati di azioni nominative saranno firmati da due amministratori della Società. Queste firme potranno essere manoscritte, o stampate, o apposte a mezzo di sigla. Esse resteranno valide anche nel caso in cui i firmatari perdessero il loro potere di firma dopo la stampa dei titoli. Tuttavia, una delle firme può essere apposta da una persona delegata a questo scopo dal Consiglio di Amministrazione; in questo caso essa deve essere manoscritta.

Su decisione del Consiglio di Amministrazione, frazioni di azioni potranno essere emesse per le azioni nominative, oltre che per le azioni al portatore che saranno contabilizzate a credito del conto titoli dell'azionista presso la Banca Depositaria o presso banche corrispondenti che assicurino il servizio finanziario delle azioni della Società. Per ogni comparto, il Consiglio d'Amministrazione stabilirà il limite al numero dei decimali, che sarà precisato nel Prospetto. Le frazioni di azioni saranno senza diritto di voto ma daranno diritto agli attivi netti del comparto in questione per la quota-parte rappresentata da queste frazioni.

Le azioni al portatore potranno essere emesse sotto forma di certificati al portatore rappresentativi di una o più azioni. L'invio e la consegna materiale dei titoli al portatore potranno essere effettuati a carico dell'azionista che richieda l'emissione materiale dei suoi certificati. La tariffa applicata eventualmente per la consegna materiale dei titoli sarà precisata nel Prospetto.

I certificati di azioni al portatore possono, se il Consiglio d'Amministrazione decide in tal senso, contenere una serie di cedole.

I certificati al portatore possono in ogni momento essere scambiati contro altri certificati al portatore rappresentativi di un numero di azioni diverso, dietro pagamento da parte del portatore delle spese relative a questo scambio.

Tutte le azioni nominative emesse dalla Società saranno iscritte nel registro degli azionisti che sarà tenuto dalla Società o da una o più persone designate a tal fine dalla Società. L'iscrizione deve indicare il nome di ciascun proprietario di azioni, la sua residenza o il suo domicilio eletto, e il numero di azioni nominative che detiene. Ogni trasferimento di azioni nominative tra persone viventi, o a causa di decesso, sarà iscritto nel registro degli azionisti. La Società potrà decidere di emettere un certificato attestante le iscrizioni oppure una conferma della proprietà delle azioni.

Ogni azionista che desideri possedere azioni nominative dovrà fornire alla Società un indirizzo al quale potranno essere inviate tutte le comunicazioni e tutte le informazioni. Questo indirizzo sarà iscritto nel registro degli azionisti come domicilio eletto. Nel caso in cui un azionista non fornisca tale indirizzo alla Società, ne potrà essere fatta menzione nel registro degli azionisti e l'indirizzo dell'azionista sarà inteso essere presso la sede sociale della Società, ciò fintantoché l'azionista non fornisca un indirizzo alla Società. L'azionista potrà, in ogni momento, far cambiare l'indirizzo iscritto nel registro mediante una dichiarazione scritta inviata alla sede sociale della Società, o ad altro indirizzo stabilito dalla Società stessa.

Nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione, le azioni al portatore possono, su richiesta del detentore delle azioni interessate, essere convertite in azioni nominative e viceversa.

Questa conversione può dar luogo al pagamento da parte dell'azionista delle spese relative a questo scambio.

La conversione di azioni nominative in azioni al portatore sarà effettuata mediante annullamento dei certificati rappresentativi delle azioni nominative, se emessi, e attraverso l'emissione di uno o più certificati di azioni al portatore; tale annullamento sarà inoltre annotato nel registro delle azioni nominative. La conversione di azioni al portatore in azioni nominative sarà effettuata mediante l'annullamento dei certificati di azioni al portatore e, secondo il caso, attraverso l'emissione di certificati di azioni nominative; tale emissione sarà annotata nel registro delle azioni nominative.

Prima che le azioni siano emesse sotto forma di azioni al portatore e prima che le azioni nominative siano convertite in azioni al portatore, la Società può richiedere, in un modo considerato soddisfacente dal Consiglio di Amministrazione, l'assicurazione che tale emissione o scambio non faccia sì che tali azioni siano detenute da Persone Non Autorizzate.

Tutte le azioni devono essere interamente versate.

La Società riconosce un solo proprietario per azione. Se la proprietà dell'azione è indivisa, smembrata o contesa, le persone che ne invocano il diritto dovranno designare un mandatario unico per rappresentare l'azione nei confronti della Società. La Società avrà diritto a sospendere, in tutto o in parte, l'esercizio dei diritti afferenti tale azione fintantoché non sia stato designato il mandatario.

In caso di azionariato indiviso (i "co-azionisti"), le comunicazioni ed altre informazioni destinate agli azionisti saranno inviate ad uno qualsiasi dei co-azionisti, a meno che non sia stato designato un mandatario. Inoltre, anche uno solo dei co-azionisti può validamente impegnare tutti i co-azionisti nei confronti della Società. In tal caso, l'opponibilità degli atti tra co-azionisti non può essere rimessa in questione nei confronti della Società.

Articolo sette - EMISSIONE DELLE AZIONI

Il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a emettere, in ogni momento e senza limiti, nuove azioni interamente versate, senza riservare agli azionisti attuali un diritto preferenziale di sottoscrizione delle azioni da emettere.

Il Consiglio d'Amministrazione può limitare la frequenza di emissione delle azioni in un comparto. Il Consiglio d'Amministrazione può, in particolare, decidere che le azioni di un comparto siano emesse

unicamente durante uno o più periodi determinati o con qualsiasi altra cadenza, come previsto nel Prospetto.

Quando la Società offre azioni in sottoscrizione, il prezzo per ogni azione offerta sarà uguale al valore patrimoniale netto per azione della categoria/classe interessata determinato conformemente al successivo Articolo 13. Questo prezzo potrà essere maggiorato in funzione di una percentuale stimata per gli oneri a carico della Società quando investe i risultati dell'emissione e in funzione delle commissioni di vendita applicabili, indicate nel Prospetto, come approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il prezzo così determinato sarà pagabile entro un termine fissato dal Consiglio d'Amministrazione ed indicato nel Prospetto, ma che non potrà superare i 6 giorni lavorativi bancari successivi al Giorno di Valutazione.

Le domande di sottoscrizione possono essere sospese alle condizioni e secondo le modalità previste all'Articolo 14.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare ad ogni amministratore, direttore o altro mandatario, debitamente autorizzato a tal fine, l'incarico di accettare le sottoscrizioni, di ricevere in pagamento il prezzo delle nuove azioni da emettere e di consegnarle.

Nei casi in cui il prezzo di sottoscrizione delle azioni da emettere non sia corrisposto, la Società può procedere al riscatto forzoso delle azioni dell'azionista in caso di mancato pagamento riservandosi il diritto di reclamare le spese di emissione e commissioni.

La Società potrà accettare di emettere azioni in contropartita di un apporto in natura di valori, osservando le prescrizioni vigenti della legge lussemburghese e particolarmente l'obbligo di produrre una relazione di valutazione di un revisore della Società, a condizione che tali valori mobiliari siano coerenti con la politica e gli obiettivi di investimento del comparto interessato definiti nel Prospetto.

Articolo otto - RISCATTO DELLE AZIONI

Ogni azionista ha il diritto di richiedere alla Società il riscatto di tutto o parte delle azioni che egli possiede, secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione nel Prospetto ed entro i limiti imposti dalla Legge e dal presente Statuto.

Il prezzo di riscatto per azione sarà pagabile entro un termine stabilito dal Consiglio d'Amministrazione e riportato nel Prospetto, ma che non potrà superare i 6 giorni lavorativi bancari successivi al Giorno di Valutazione, a condizione che i certificati azionari, eventualmente emessi, e i documenti di trasferimento siano pervenuti alla Società, con riserva delle disposizioni sotto citate.

Il prezzo di riscatto sarà uguale al valore patrimoniale netto per azione della categoria/classe interessata, determinato conformemente alle disposizioni dell'Articolo 13, diminuito delle spese e commissioni all'aliquota fissata dal Prospetto. Questo prezzo di riscatto potrà essere arrotondato per difetto o per eccesso all'unità più vicina della valuta interessata, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui una richiesta di riscatto parziale di azioni da parte di un azionista avesse come effetto la riduzione del numero o del valore totale residuo delle azioni detenute ad una soglia inferiore al numero o al valore minimo fissato dal Consiglio d'Amministrazione per questa categoria di azioni di un dato comparto, la Società potrà trattare tale domanda di riscatto come una richiesta aggiuntiva di conversione delle azioni restanti verso un'altra categoria dello stesso comparto il cui numero di azioni o valore residuo rispetti la soglia minima di detenzione stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui la conversione non sia possibile, la Società potrà trattare tale domanda come una richiesta di riscatto di tutte le azioni detenute nella categoria di azioni in questione.

La Società potrà accettare di consegnare, a condizione di ricevere l'accordo espresso dall'investitore interessato, valori mobiliari in contropartita di una richiesta di riscatto in natura, osservando i dettami della legge lussemburghese e in particolare l'obbligo di produrre un rapporto di valutazione del revisore dei conti della Società. Il valore di questi valori mobiliari sarà determinato conformemente ai principi stabiliti per il calcolo del valore patrimoniale netto. Il Consiglio d'Amministrazione dovrà assicurarsi che il ritiro di valori mobiliari non comporti pregiudizio ai rimanenti azionisti.

Inoltre, un riscatto di azioni può essere realizzato alle condizioni e secondo i termini previsti al successivo Articolo 12.

Le richieste di riscatto possono essere sospese alle condizioni e secondo le modalità previste all'Articolo 14.

Nel caso in cui in un dato Giorno di Valutazione il totale netto delle richieste di riscatto/conversione di azioni di un comparto rispetto al totale degli averi di tale comparto sia pari o superiore alla percentuale stabilita dal Consiglio d'Amministrazione e riportata nel Prospetto, il Consiglio d'Amministrazione può decidere di ridurre proporzionalmente e/o differire le richieste di riscatto/conversione presentate, in modo da riportare il numero di azioni rimborsate/convertite in quel giorno entro il limite della percentuale stabilita. Ogni richiesta di riscatto/conversione così differita sarà trattata prioritariamente rispetto alle richieste di riscatto/conversione pervenute il successivo Giorno di Valutazione, con riserva sempre della percentuale in tal modo stabilita.

Articolo 9 - CONVERSIONE DELLE AZIONI

Salvo restrizioni specifiche decise dal Consiglio d'Amministrazione e indicate nel Prospetto, ogni azionista è autorizzato a chiedere la conversione, in tutto o in parte e nell'ambito di uno stesso comparto, o tra comparti diversi, delle sue azioni di una categoria/classe in azioni della stessa o di un'altra categoria/classe.

Il prezzo di conversione delle azioni sarà stabilito in riferimento al rispettivo valore patrimoniale netto delle due categorie/classi di azioni interessate, alla data dello stesso Giorno di Valutazione e tenendo conto degli oneri forfettari da riconoscere alle categorie/classi interessate.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà imporre le restrizioni che stimerà necessarie, in particolar modo riguardo alla frequenza, alle modalità ed alle condizioni di conversione, e potrà assoggettarle al pagamento di spese e oneri dei quali determinerà l'importo.

Nel caso in cui una conversione di azioni avesse come effetto la riduzione del numero o del valore patrimoniale netto totale delle azioni che un azionista detiene in una determinata categoria al di sotto del numero o del valore stabilito dal Consiglio di Amministrazione, la Società potrà obbligare tale azionista a convertire tutte le sue azioni relative a questa categoria.

Le azioni convertite in azioni di un'altra categoria saranno annullate.

Le richieste di conversione possono essere sospese alle condizioni e secondo le modalità previste all'Articolo 14.

Articolo dieci - CERTIFICATI SMARRITI O DANNEGGIATI

Quando un azionista può provare alla Società che il suo certificato azionario è stato smarrito o distrutto, un duplicato può essere emesso, su sua richiesta, alle condizioni e con le garanzie stabilite dalla Società (in particolare, una procedura di opposizione preventiva o una assicurazione, senza pregiudizio di ogni altra forma di garanzia che la Società dovesse scegliere). Dal momento dell'emissione del nuovo certificato, sul quale sarà specificato che trattasi di un duplicato, il certificato originale non avrà più alcun valore.

I certificati azionari danneggiati possono, dopo la loro restituzione alla Società o presso gli sportelli abilitati, essere sostituiti con dei nuovi certificati su disposizione della Società. Questi certificati danneggiati saranno annullati seduta stante.

La Società può addebitare all'azionista il costo del duplicato o del nuovo certificato azionario e tutte le spese giustificate, sostenute dalla Società per l'emissione e l'iscrizione al registro o per la distruzione del vecchio certificato.

Articolo undici - RESTRIZIONI ALL'ACQUISIZIONE DI AZIONI DELLA SOCIETÀ

La Società potrà limitare o porre ostacoli alla proprietà di azioni della Società da parte di persone, aziende o società se, secondo il Consiglio di Amministrazione, tale possesso possa comportare una violazione delle disposizioni legislative o regolamentari, lussemburghesi o estere, o qualora ne risulti che la Società possa incorrere in oneri fiscali o altri svantaggi finanziari che non avrebbe altrimenti sostenuto (le persone, aziende o società che saranno stabilite dal Consiglio d'Amministrazione e precisate nel Prospetto, sono denominate "Persone Non Autorizzate").

A tal fine la Società potrà:

- A) rifiutare l'emissione di azioni e l'iscrizione del trasferimento di azioni, quando appaia che tale emissione o trasferimento abbia o potrebbe avere come conseguenza l'attribuzione della proprietà dell'azione ad una Persona Non Autorizzata;
- B) chiedere ad ogni persona iscritta sul Registro degli Azionisti, o ad ogni altra persona che richieda l'iscrizione del trasferimento di azioni, di fornirle tutte le informazioni e certificati che essa ritenga necessari, eventualmente corredati da una dichiarazione giurata, allo scopo di determinare se, in quale misura e in quali circostanze, tali azioni appartengano o apparterranno in proprietà effettiva a Persone Non Autorizzate; e
- C) procedere al riscatto forzoso di tutte o parte delle azioni qualora appaia che una Persona Non Autorizzata, individualmente o assieme ad altre persone, sia il proprietario di azioni della Società, oppure abbia fornito falsi certificati e garanzie oppure abbia ommesso di fornire i certificati e garanzie stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. In questi casi sarà applicata la seguente procedura:
 - 1) la Società invierà un avviso (chiamato qui di seguito "l'avviso di riscatto") all'azionista iscritto nel registro quale proprietario delle azioni; l'avviso di riscatto specificherà i titoli da riscattare, il prezzo di riscatto da pagare e il luogo in cui questo prezzo sarà pagabile. L'avviso di riscatto può essere inviato all'azionista per lettera raccomandata inviata al suo ultimo indirizzo conosciuto oppure a quello iscritto nel Registro degli azionisti. L'azionista in questione sarà obbligato ad inviare tempestivamente il o i certificati rappresentanti le azioni (qualora tale(i) certificato(i) sia(siano) stato(i) emesso(i)) specificate nell'avviso di riscatto. Dalla chiusura degli uffici nel giorno specificato nell'avviso di riscatto, l'azionista in questione cesserà d'essere il proprietario delle

azioni specificate nell'avviso di riscatto, il suo nome sarà cancellato dal registro e le azioni corrispondenti saranno annullate.

- 2) Il prezzo al quale le azioni specificate nell'avviso di riscatto saranno riscattate ("il prezzo di riscatto") sarà uguale al valore patrimoniale netto delle azioni della Società determinato conformemente all'Articolo 13 del presente Statuto.
- 3) Il pagamento sarà effettuato al proprietario delle azioni nella valuta del comparto di appartenenza, salvo in periodo di restrizione dei cambi, e l'importo sarà depositato presso una banca a Lussemburgo o altrove (specificato nell'avviso di riscatto), che lo trasmetterà all'azionista in questione, dietro consegna del o dei certificati indicati nell'avviso di riscatto.

All'avvenuto versamento dell'importo stabilito da tali condizioni, nessuna persona interessata alle azioni specificate nell'avviso di riscatto potrà far valere alcun diritto a queste azioni, né potrà esercitare alcuna azione contro la Società e i suoi beni, ad eccezione del diritto dell'azionista proprietario delle azioni, di ricevere l'importo depositato (senza interessi) in banca, dietro consegna dei certificati. Ogni importo destinato ai sensi del presente paragrafo ad un azionista e non recuperato entro 5 anni a partire dalla data dell'avviso di riscatto non potrà più essere reclamato. Tale importo spetterà alla(e) categoria(e) e/o classe(i) di azioni del comparto interessato. Il Consiglio d'Amministrazione ha il diritto di prendere tutte le misure necessarie per eseguire una tale reversione.

- 4) L'esercizio da parte della Società dei poteri conferiti dal presente Articolo non potrà in nessun caso essere messo in discussione o invalidato, adducendo il motivo che non esistano prove sufficienti della proprietà delle azioni in capo ad una persona o che un'azione appartenga ad una persona diversa da quella risultante alla Società al momento dell'invio dell'avviso di riscatto, alla sola condizione che la Società eserciti i suoi poteri in buona fede; e
- D) rifiutare, in occasione di ogni assemblea degli azionisti, il diritto di voto ad ogni Persona Non Autorizzata.

L'espressione "Persone Non Autorizzate", utilizzata nel presente Statuto, non riguarda i distributori di valori mobiliari che acquistano azioni con l'intenzione di distribuirle in occasione di una emissione di azioni della Società.

Articolo dodici - CHIUSURA E FUSIONE DI COMPARTI, CATEGORIE O CLASSI

A) Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, il valore degli attivi di un comparto diminuisce fino al livello stabilito dal Consiglio d'Amministrazione quale soglia minima al di sotto della quale il comparto non possa più funzionare in maniera economicamente efficace, o nel caso in cui un cambiamento significativo della situazione economica o politica, che abbia un impatto sul comparto relativo, causasse nefaste conseguenze sugli investimenti del comparto stesso, oppure nel quadro della razionalizzazione della gamma dei prodotti offerti alla clientela, il Consiglio d'Amministrazione può decidere di procedere al riscatto forzoso di tutte le azioni di un comparto, di una classe o di una categoria di azioni, al valore patrimoniale netto per azione applicabile il Giorno di Valutazione in cui la decisione avrà effetto (tenuto conto dei prezzi e delle spese reali di realizzazione degli investimenti, delle spese di chiusura e delle spese di costituzione non ancora ammortizzate). La Società invierà un avviso agli azionisti del comparto, della categoria o della classe di azioni interessate, prima della data effettiva del riscatto forzoso. Questo avviso indicherà le ragioni che motivano questo riscatto e le procedure che vi si applicano: i detentori di azioni nominative saranno informati per iscritto; la Società informerà i possessori di azioni al portatore tramite la pubblicazione di un avviso nei quotidiani indicati dal Consiglio di Amministrazione. Salvo decisione contraria del Consiglio di Amministrazione, gli azionisti del comparto, categoria o classe di azioni non potranno continuare a richiedere il riscatto o la conversione delle loro azioni, in attesa dell'entrata in vigore della liquidazione. Qualora il Consiglio d'Amministrazione autorizzi il riscatto o la conversione delle azioni, tali operazioni di riscatto o conversione saranno effettuate secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione nel Prospetto, senza commissioni di riscatto o di conversione (ma tenuto conto dei prezzi e delle spese reali di realizzazione degli investimenti, delle spese di chiusura e di quelle di costituzione non ancora ammortizzate), fino alla data di entrata in vigore del riscatto forzoso.

Gli attivi, che non sarà stato possibile distribuire ai loro beneficiari al momento del riscatto, saranno depositati presso la Banca Depositaria per un periodo di sei mesi dal riscatto; trascorso tale termine, questi attivi saranno versati alla "Caisse des Consignations" per conto dei loro aventi diritto.

B) Nelle stesse circostanze di quelle descritte al primo paragrafo del presente Articolo, il Consiglio d'Amministrazione potrà decidere, nell'interesse degli azionisti, di trasferire gli attivi di un comparto, di una categoria o di una classe di azioni a quelli di un altro comparto, di un'altra categoria o classe nell'ambito della Società. Questa decisione sarà pubblicata allo stesso modo di quella sopra descritta al primo paragrafo del presente Articolo (pubblicazione che indicherà, inoltre, le caratteristiche del nuovo comparto, della nuova categoria o classe). Ciascun azionista dei comparti, categorie o classi interessati avrà la possibilità, nei trenta giorni precedenti la data di entrata in vigore della fusione, di richiedere il riscatto o la conversione delle sue azioni senza commissioni di riscatto o di conversione. Allo scadere dei trenta giorni, la decisione impegna tutti gli azionisti che non si siano avvalsi della possibilità di uscita senza commissioni di riscatto o di conversione.

Nelle stesse circostanze di quelle descritte al punto A) del presente Articolo, l'apporto degli attivi e dei passivi, attribuibili ad un comparto, ad una categoria o classe, ad un altro organismo d'investimento collettivo di diritto lussemburghese, creato secondo le disposizioni della Parte I della Legge, oppure ad un comparto, ad una categoria o classe in seno a tale organismo d'investimento collettivo, potrà essere deciso dal Consiglio d'Amministrazione se ritenuto necessario nell'interesse degli azionisti del comparto, della categoria o classe in questione. Una tale decisione dovrà essere pubblicata in maniera identica a quella sopra descritta e, inoltre, la pubblicazione dovrà contenere le informazioni relative all'altro organismo d'investimento collettivo. Una tale pubblicazione sarà effettuata nel mese precedente la data di entrata in vigore dell'apporto, in modo da permettere agli azionisti di richiedere il riscatto delle loro azioni senza commissioni di riscatto o di conversione. L'apporto sarà oggetto di un rapporto di valutazione da parte del revisore dei conti della Società, simile a quello previsto dalla legge lussemburghese per le fusioni di società commerciali.

In caso di apporto in un altro organismo d'investimento del tipo "fondo comune d'investimento", tale apporto impegnerà soltanto gli azionisti del comparto, della categoria o classe interessati che l'abbiano espressamente approvato.

C) Se all'interno di un comparto sono state create diverse categorie/classi di azioni, come definito all'Articolo 5, il Consiglio d'Amministrazione può decidere che le azioni di una categoria/classe possano essere convertite in azioni di un'altra categoria/classe quando le specificità applicabili ad una determinata categoria/classe di azioni non siano più applicabili a tale categoria/classe. Una tale conversione sarà effettuata senza commissione di conversione per gli azionisti sulla base dei

valori netti applicabili. Ciascun azionista del comparto interessato avrà la possibilità, entro un periodo di un mese precedente la data di entrata in vigore della conversione, di richiedere il riscatto delle sue azioni senza commissione di riscatto.

Articolo tredici - VALORE PATRIMONIALE NETTO

Il valore dell'attivo netto e il valore patrimoniale netto delle azioni di ciascun comparto, categoria e classe di azioni della Società, così come i prezzi di emissione e di riscatto, saranno determinati dalla Società o da un suo mandatario designato a tal fine, secondo una periodicità fissata dal Consiglio di Amministrazione, pari almeno a due volte al mese. Tale valore netto sarà indicato nella valuta di espressione del comparto interessato o in ogni altra valuta eventualmente scelta dal Consiglio di Amministrazione. Esso è ottenuto dividendo gli attivi netti del comparto interessato per il numero delle azioni emesse per conto di questo comparto, tenuto conto, eventualmente, della ripartizione degli attivi netti di questo comparto tra le diverse categorie e classi di azioni del comparto interessato (come descritto all'Articolo 5 del presente Statuto). Il valore patrimoniale netto per azione delle categorie/classi di ogni comparto potrà essere arrotondato fino al secondo decimale.

Il giorno corrispondente alla data del valore netto è denominato nel presente Statuto come "Giorno di Valutazione".

La valutazione degli attivi di ciascun comparto della Società si effettuerà secondo i seguenti principi:

- 1) Il valore del contante in cassa o in deposito, effetti e titoli pagabili a vista e conti da incassare, spese pagate in anticipo, dividendi e interessi maturati e non ancora incassati, sarà costituito dal valore nominale di questi attivi, a meno che risulti improbabile che tale valore possa essere incassato. In quest'ultimo caso, il valore sarà determinato deducendo l'importo che apparirà adeguato, tale da riflettere il valore reale di tali attivi.
- 2) La valutazione dei valori mobiliari (i) quotati o negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della Legge o (ii) negoziati su un altro mercato di uno Stato Membro dell'Unione Europea che sia regolamentato, con funzionamento regolare, riconosciuto e aperto al pubblico o (iii) ammessi alla quotazione ufficiale di un paese non membro dell'Unione Europea o negoziati su un altro mercato di un paese che non sia membro dell'Unione Europea, ma che sia regolamentato, con funzionamento regolare, riconosciuto e aperto al pubblico (le tre categorie possono essere qualificate come "Mercato Regolamentato"), è basata sull'ultimo corso di chiusura disponibile il

- Giorno di Valutazione e, se questi valori mobiliari sono trattati su più mercati, sull'ultimo corso di chiusura disponibile sul mercato principale di tali titoli nel Giorno di Valutazione. Se l'ultimo corso di chiusura disponibile in un dato Giorno di Valutazione non è rappresentativo, la valutazione si baserà sul valore probabile di realizzo, stimato con prudenza e buona fede.
- 3) I valori mobiliari non quotati o non negoziabili su un Mercato Regolamentato saranno valutati sulla base del valore probabile di realizzo, stimato con prudenza e buona fede.
 - 4) Il valore di liquidazione dei contratti a termine e di opzione non negoziati su Mercati Regolamentati equivarrà al loro valore di liquidazione netto determinato secondo le politiche fissate dal Consiglio di Amministrazione, secondo un criterio applicato in maniera coerente ad ogni tipo di contratto. Il valore di liquidazione dei contratti a termine o dei contratti di opzione negoziati su Mercati Regolamentati sarà basato sull'ultimo prezzo di regolamento disponibile di questi contratti sui Mercati Regolamentati su cui tali contratti di opzione o a termine sono negoziati dalla Società, fermo restando che se un contratto di opzione o un contratto a termine non può essere liquidato il giorno in cui sono valutati gli attivi netti, la base che servirà a determinare il valore di liquidazione di tale contratto sarà stabilita dal Consiglio d'Amministrazione in modo equo e ragionevole.
 - 5) Gli swap di tassi d'interesse saranno valutati al loro valore di mercato stabilito in riferimento alla curva dei tassi applicabile. Gli swap su indici o strumenti finanziari saranno valutati al loro valore di mercato stabilito in riferimento all'indice o allo strumento finanziario interessato. La valutazione dei contratti di swap relativi a tali indici o strumenti finanziari sarà basata sul valore di mercato di tali operazioni di swap secondo procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
 - 6) Se concretamente possibile, la liquidità, gli strumenti del mercato monetario e tutti gli altri strumenti possono essere valutati all'ultimo corso di chiusura disponibile il Giorno di Valutazione o secondo il metodo dell'ammortamento a quote costanti. In caso di ammortamento a quote costanti, le posizioni del portafoglio sono riviste regolarmente sotto la direzione del Consiglio d'Amministrazione per determinare se esista una differenza tra la valutazione secondo il metodo degli ultimi corsi disponibili e quella secondo il metodo dell'ammortamento a quote costanti. Qualora esista una differenza che possa provocare una conseguente diluizione

o danneggiare gli azionisti, possono essere prese misure correttive idonee compreso, se necessario, il calcolo del valore patrimoniale netto utilizzando gli ultimi corsi di chiusura disponibili.

- 7) I valori espressi in una valuta diversa da quella di espressione del comparto in questione sono convertiti al tasso di cambio del Giorno di Valutazione. Qualora non siano disponibili, i tassi di cambio sono determinati con prudenza e buona fede secondo le procedure fissate dal Consiglio di Amministrazione.
- 8) Tutti gli altri averi sono valutati sulla base del valore probabile di realizzo, che deve essere stimato con prudenza e buona fede.
- 9) Il Consiglio d'Amministrazione può, a sua discrezione, permettere l'utilizzo di un altro metodo di valutazione qualora ritenga che una tale valutazione rifletta meglio il giusto valore di un avere della Società.

La valutazione dei passivi di ciascun comparto della Società si effettuerà secondo i seguenti principi:

Saranno apportate opportune detrazioni per le spese sostenute dalla Società e il passivo della Società sarà preso in considerazione con criteri equi e prudenti. La Società assumerà a proprio carico la totalità delle sue spese di funzionamento. In particolare, la Società dovrà pagare le remunerazioni versate alla Società di Gestione, al(i) Gestore(i), al(i) Gestore(i) Delegato(i), e/o al(i) Consulente(i) per gli Investimenti, al distributore principale e/o ai distributori, alla Banca Depositaria ed eventualmente, quella ai corrispondenti, le commissioni dell'Agente Amministrativo e Finanziario; quella relativa alle funzioni di agente di trasferimento, di conservatore dei registri e di agente per i pagamenti, nonché quella dei loro delegati, e le commissioni di domiciliazione; le spese e gli onorari del Revisore dei Conti, gli onorari e i rimborsi spesa degli amministratori; le spese di pubblicazione e di quotazione, le convocazioni e altri avvisi e più generalmente tutti gli oneri relativi all'informazione degli azionisti, soprattutto le spese di stampa e distribuzione dei prospetti e dei prospetti semplificati, delle relazioni periodiche ed altri documenti; ogni altra spesa amministrativa e/o di commercializzazione della Società in ogni paese in cui la Società abbia ottenuto l'autorizzazione richiesta dall'autorità di vigilanza del paese interessato; le spese di costituzione, comprensive delle spese di stampa dei certificati e delle spese per le procedure necessarie alla creazione e alla chiusura di comparti della Società; alla sua introduzione in borsa e all'approvazione da parte delle autorità competenti; provvigioni e commissioni derivanti dalle transazioni sui titoli del portafoglio; tutte le imposte e tasse eventualmente dovute sui suoi proventi; la tassa di abbonamento così come le competenze dovute alle autorità di vigilanza; le

spese relative alle distribuzioni dei dividendi; le spese relative al Consiglio d'Amministrazione ed altri costi relativi alle misure straordinarie, in particolare per le perizie e gli interventi strettamente connessi a salvaguardare gli interessi degli azionisti; i diritti annuali di quotazione in borsa; l'iscrizione ad Albi professionali e ad altre organizzazioni del mercato finanziario lussemburghese cui la Società decida di prendere parte.

Inoltre, saranno a carico della Società tutte le spese ragionevoli e le spese anticipate, ivi comprese, senza che ciò sia inteso in senso limitativo, le spese telefoniche, telex, telegrafiche, di consegna sostenute dalla Banca Depositaria per l'acquisto e la vendita dei titoli del portafoglio della Società.

Il Consiglio d'Amministrazione stabilirà per ogni comparto una massa distinta di averi. Nei rapporti tra gli azionisti e nei confronti di terzi, questa massa sarà attribuita alle sole azioni emesse a titolo del comparto interessato, tenuto conto, se necessario, della distribuzione di questa massa tra le diverse categorie e/o classi di azioni di questo comparto, conformemente alle disposizioni del presente Articolo.

Allo scopo di stabilire diverse masse di averi corrispondenti ad un comparto o a due o più categorie e/o classi di azioni di un dato comparto, si applicano le seguenti regole:

- a) se due o più categorie e/o classi di azioni si riferiscono ad un determinato comparto, gli averi attribuiti a queste categorie e/o classi saranno investiti insieme secondo la politica di investimento specifica del comparto interessato, ferme restando le specificità legate a tali categorie e/o classi di azioni.
- b) i proventi risultanti dall'emissione di azioni provenienti da una categoria e/o da una classe di azioni saranno attribuiti nei libri della Società al comparto istituito per questa categoria e/o classe di azioni, fermo restando che, se nel comparto in questione esistono più categorie e/o classi di azioni, l'importo corrispondente aumenterà la proporzione degli attivi netti di tale comparto attribuibili alla categoria e/o classe delle azioni da emettere;
- c) gli attivi, i passivi, i proventi e le spese relativi a un comparto saranno attribuiti alla(e) categoria(e) e/o classe(i) di azioni corrispondente(i) a tale comparto;
- d) nel caso in cui un attivo derivi da un altro attivo, esso sarà attribuito, nei libri della Società, allo stesso comparto al quale appartiene l'attivo da cui deriva, e ad ogni nuova valutazione di un attivo, l'aumento o la diminuzione di valore sarà attribuito al comparto corrispondente;
- e) quando la Società sostiene un costo attribuibile ad un attivo di un determinato comparto o ad un'operazione effettuata in relazione ad

un attivo di un determinato comparto, tale costo sarà imputato a questo comparto;

- f) nel caso in cui un avere o un impegno della Società non possa essere attribuito ad un determinato comparto, questo avere o impegno sarà attribuito a tutti i comparti, in proporzione al valore patrimoniale netto delle categorie e/o classi di azioni interessate o in altra maniera stabilita in buona fede dal Consiglio di Amministrazione;
- g) a seguito delle distribuzioni effettuate ai detentori di azioni di una categoria e/o classe, il valore patrimoniale netto di tale categoria e/o classe di azioni sarà ridotto dell'ammontare di tali distribuzioni.

Tutti i principi e le determinazioni di valutazione saranno interpretati ed effettuati in conformità ai principi contabili generalmente accettati.

In assenza di cattiva fede, negligenza grave o errore manifesto, ogni decisione presa riguardo al calcolo del valore patrimoniale netto dal Consiglio d'Amministrazione o da una qualunque banca, società o altro organismo designato dal Consiglio d'Amministrazione per le necessità del calcolo del valore patrimoniale netto sarà definitiva e vincolante per la Società e per gli attuali, vecchi o futuri azionisti.

Se il Consiglio d'Amministrazione ritiene che il valore patrimoniale netto, calcolato in un dato giorno, non sia rappresentativo del valore reale delle azioni della Società, oppure se dopo il calcolo del valore patrimoniale netto sono avvenuti importanti movimenti sui mercati interessati, il Consiglio d'Amministrazione può decidere di procedere, lo stesso giorno, ad un aggiornamento del valore patrimoniale netto, e determinerà un nuovo valore patrimoniale netto con prudenza e buona fede. In queste circostanze, tutte le richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione, ricevute in un dato giorno, saranno onorate sulla base del nuovo valore patrimoniale netto aggiornato.

Articolo quattordici - SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO E DELL'EMISSIONE E DEL RISCATTO DELLE AZIONI

Senza pregiudizio delle cause legali di sospensione, il Consiglio d'Amministrazione della Società potrà in ogni momento sospendere la determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni di uno o più comparti, oltre che l'emissione, il riscatto e la conversione delle azioni nei seguenti casi:

- a) quando un Mercato Regolamentato che fornisce le quotazioni per una parte significativa degli attivi di uno o più comparti della Società è chiuso per periodi diversi dalle normali festività o le transazioni relative sono sospese o soggette a restrizioni;

- b) quando il mercato di una valuta nella quale è espressa una parte significativa degli attivi di uno o più comparti della Società è chiuso per periodi diversi dalle normali festività o le transazioni relative sono sospese o soggette a restrizioni;
- c) qualora i mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il valore degli attivi di uno o più comparti della Società siano sospesi o interrotti o qualora, per una ragione qualunque, il valore di un investimento della Società non possa essere determinato con l'esattezza e la rapidità desiderabili;
- d) quando le restrizioni di cambio o di trasferimento dei capitali impediscono l'esecuzione delle transazioni per conto della Società o le transazioni di acquisto e di vendita per conto della Società non possono essere eseguite ai normali corsi di cambio;
- e) quando fattori riguardanti, tra l'altro, la situazione politica, economica, militare, monetaria e fiscale, che sfuggono al controllo, alla responsabilità, ai mezzi di azione della Società, le impediscono di disporre degli attivi di uno o più comparti o di determinare il valore patrimoniale netto di uno o più comparti della Società in maniera normale e ragionevole;
- f) a seguito di un'eventuale decisione di liquidare o sciogliere la Società o uno o più comparti.

In caso di sospensione di questo calcolo, la Società informerà immediatamente e in modo adeguato gli azionisti che abbiano richiesto la sottoscrizione, il riscatto o la conversione delle azioni di tale/i comparto/i.

Ogni sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni di uno o più comparti che duri più di 3 giorni lavorativi, sarà annunciata con tutti i mezzi appropriati e in particolare nei giornali nei quali questi valori sono abitualmente pubblicati.

Durante il periodo di sospensione, gli azionisti possono revocare le domande di sottoscrizione, riscatto o conversione eventualmente presentate. In caso contrario, le azioni saranno emesse, riscattate o convertite sulla base del primo valore patrimoniale netto calcolato dopo la fine del periodo di sospensione.

In assenza di cattiva fede, negligenza grave o errore manifesto, ogni decisione concernente il calcolo del valore patrimoniale netto presa dal Consiglio d'Amministrazione o da un suo delegato sarà conclusiva e vincolante per la Società e per gli azionisti.

Articolo quindici - ASSEMBLEE GENERALI DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli azionisti della Società, regolarmente costituita, rappresenterà tutti gli azionisti della Società. Essa avrà i poteri più ampi per

ordinare, effettuare o ratificare tutti gli atti relativi alle operazioni della Società.

Ogni Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano dei vicepresidenti, se ve ne sono, oppure, in mancanza, dall'Amministratore Delegato, se esistente, o, in mancanza, da uno degli Amministratori o da qualsiasi altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea generale annuale degli azionisti si terrà a Lussemburgo presso la sede sociale della Società o in altro luogo del Granducato del Lussemburgo, che sarà fissato nell'avviso di convocazione, il terzo giovedì del mese di giugno, alle ore 11.00. Se tale giorno non è un giorno lavorativo bancario in Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà il primo giorno lavorativo bancario successivo. L'assemblea generale annuale potrà aver luogo all'estero qualora il Consiglio d'Amministrazione constatasse in maniera autonoma che circostanze eccezionali richiedano tale trasferimento.

Le decisioni riguardanti gli interessi generali degli azionisti della Società sono prese nel corso di un'assemblea generale di tutti gli azionisti e secondo le condizioni di quorum e di maggioranza prescritte dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali. Le decisioni relative ai diritti particolari degli azionisti di uno o più comparti/categorie/classi di azioni saranno prese, secondo le stesse condizioni, nel corso di un'assemblea generale del/della/dei/delle comparto(i), categoria(e) o classe(i) di azioni interessato/a/e/i.

Le altre assemblee generali degli azionisti si terranno alla data, all'ora e nel luogo specificati negli avvisi di convocazione.

I requisiti di quorum e i termini prescritti dalla legge regolamenteranno gli avvisi di convocazione e la conduzione delle assemblee degli azionisti della Società, nella misura in cui non sia altrimenti disposto dal presente Statuto.

Per essere ammesso all'assemblea generale, ciascun detentore di azioni deve effettuare il deposito dei suoi titoli al portatore cinque giorni prima della data stabilita per l'assemblea, presso la sede sociale o presso gli istituti indicati negli avvisi di convocazione.

I detentori di azioni nominative devono, negli stessi termini, informare per iscritto (lettera o procura) il Consiglio d'Amministrazione della loro intenzione di assistere all'assemblea ed indicare il numero dei titoli per i quali essi intendono prendere parte al voto.

Ogni azione intera di ciascun comparto e di ciascuna categoria/classe, qualunque sia il suo valore, dà diritto a un voto. Ogni azionista potrà prendere parte alle assemblee degli azionisti designando per iscritto, quale mandatario, un'altra persona che può anche non essere essa stessa azionista.

I comproprietari, gli usufruttuari e i nudi-proprietari, i creditori e debitori pignorati debbono farsi rappresentare rispettivamente da una sola e unica persona.

Nella misura in cui non sia altrimenti disposto dalla Legge o dal presente Statuto, le decisioni dell'assemblea generale degli azionisti sono prese a maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti o rappresentati.

Il Consiglio d'Amministrazione può determinare qualsiasi altra condizione che gli azionisti debbono rispettare per prendere parte all'assemblea generale.

Gli azionisti si riuniranno su convocazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito di un avviso indicante il luogo, la data, i requisiti di presenza e quorum, nonché l'ordine del giorno, pubblicato conformemente alla legge ed inviato almeno quattordici giorni prima dell'assemblea, a ciascun detentore di azioni nominative, al suo indirizzo indicato nel registro degli azionisti.

L'ordine del giorno è preparato dal Consiglio di Amministrazione, che, qualora l'assemblea sia convocata su richiesta scritta degli azionisti come previsto dalla legge, dovrà tener conto dei punti che gli è stato richiesto di sottoporre all'assemblea.

Tuttavia, qualora tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati e dichiarino di conoscere l'ordine del giorno, l'assemblea potrà aver luogo senza pubblicazioni preventive.

L'assemblea degli azionisti potrà trattare soltanto i punti contenuti nell'ordine del giorno.

I verbali delle assemblee generali sono firmati dal direttivo dell'assemblea e dagli azionisti che ne facciano richiesta. Le copie o estratti da presentare in giudizio o altrove sono firmati:

- da due amministratori, oppure
- dalle persone autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo sedici - AMMINISTRATORI

La Società sarà amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto almeno da tre membri. I membri del Consiglio d'Amministrazione non debbono necessariamente essere azionisti della Società.

Gli amministratori sono eletti dall'assemblea generale degli azionisti per un mandato non superiore a sei anni. Essi sono rieleggibili.

Qualora una persona giuridica sia nominata amministratore, essa potrà designare una persona fisica che eserciterà le funzioni di amministratore. A tale riguardo, i terzi non potranno esigere la

giustificazione dei poteri, essendo sufficiente la semplice indicazione della qualità di rappresentante o di delegato della persona giuridica.

Il mandato degli amministratori uscenti, non rieletti, cessa immediatamente dopo l'assemblea generale che ha proceduto alla loro sostituzione.

Ogni amministratore potrà essere revocato con o senza motivo oppure potrà essere sostituito in ogni momento per decisione dell'assemblea generale degli azionisti.

Ogni candidato alla carica di amministratore non proposto all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale degli azionisti dovrà essere eletto con una maggioranza dei 2/3 dei voti degli azionisti presenti o rappresentati.

Gli amministratori proposti per l'elezione, e i cui nomi figurano all'ordine del giorno dell'assemblea generale annuale, saranno eletti a maggioranza semplice dei voti degli azionisti presenti o rappresentati.

Nel caso in cui la carica di amministratore divenga vacante a seguito di decesso, di dimissioni o altro, gli amministratori rimasti nominati dall'assemblea generale potranno eleggere a maggioranza dei voti un amministratore per svolgere provvisoriamente le funzioni relative alla carica divenuta vacante, fino alla successiva assemblea degli azionisti, che ratificherà tale nomina.

Articolo diciassette - PRESIDENZA E RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione sceglierà tra i suoi membri un presidente e potrà eleggere nel suo ambito uno o più vicepresidenti. Esso potrà anche designare un segretario che può anche non essere amministratore. Il Consiglio d'Amministrazione si riunirà su convocazione del Presidente o di due amministratori, nel luogo, data e ora indicati nell'avviso di convocazione. Ciascuno degli amministratori potrà agire, in ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, designando un altro amministratore quale suo mandatario, e ciò per lettera, telegramma, telex o fax, o tramite ogni altro mezzo di trasmissione avente per supporto un documento scritto. Un amministratore può rappresentare uno o più suoi colleghi.

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del suo Presidente o, in assenza, del più anziano dei suoi Vicepresidenti, se ve ne sono, o, in mancanza, dell'Amministratore Delegato, se previsto, o, in mancanza, dell'amministratore più anziano presente alla riunione.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà deliberare ed agire soltanto se la maggioranza degli amministratori è presente o rappresentata. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o

rappresentati. Nel caso in cui, in occasione di una riunione del Consiglio di Amministrazione, vi sia una parità di voti a favore e contro una decisione, il voto di colui che presiede l'Assemblea sarà determinante.

Ciascun amministratore può partecipare ad una riunione del Consiglio d'Amministrazione attraverso conferenza telefonica o altri mezzi di comunicazione analoghi, purché tutti i partecipanti alla riunione possano ascoltarsi reciprocamente. La partecipazione ad una riunione attraverso questi mezzi equivale ad una presenza fisica a una tale riunione.

Ferme restando le disposizioni che precedono, una decisione del Consiglio d'Amministrazione può anche essere presa attraverso una circolare. Questa decisione raccoglierà l'accordo di tutti gli amministratori le cui firme saranno apposte su un solo documento oppure su esemplari multipli di questo. Una tale decisione avrà la stessa validità e lo stesso vigore che se fosse stata presa in occasione di una riunione del Consiglio d'Amministrazione regolarmente convocata e tenuta.

I verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione saranno firmati dal Presidente o dalle persone che avranno assunto la presidenza in sua assenza.

Le copie o gli estratti dei verbali atti destinati ad essere presentati in giudizio o altrove, saranno firmati dal Presidente, o dal segretario, o da due amministratori o ancora da ogni persona autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo diciotto - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per realizzare tutti gli atti amministrativi o i provvedimenti nell'interesse della Società. Tutti i poteri non espressamente riservati all'assemblea generale dalla legge o dal presente Statuto sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo diciannove - POLITICHE D'INVESTIMENTO

Il Consiglio di Amministrazione, applicando il principio della ripartizione dei rischi, ha il potere di determinare (i) la politica d'investimento di ciascun comparto della Società (ii) le tecniche di copertura dei rischi da utilizzare per una categoria specifica nonché (iii) le linee di condotta da seguire nell'amministrazione della Società, tenuto conto delle restrizioni agli investimenti adottate dal Consiglio d'Amministrazione in conformità con le leggi ed i regolamenti.

In tutti i comparti, gli investimenti potranno essere realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della Legge, in particolare riguardanti il tipo di

mercato su cui tali averi possono essere acquistati oppure la posizione dell'emittente o della controparte:

- (i) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario;
- (ii) in quote di OIC;
- (iii) in depositi presso un istituto di credito rimborsabili su richiesta o che possano essere ritirati ed aventi una scadenza inferiore o uguale a 12 mesi;
- (iv) in strumenti finanziari derivati.

La politica d'investimento della Società o di un comparto può avere come oggetto la riproduzione della composizione di uno specifico indice azionario od obbligazionario riconosciuto dall'autorità di vigilanza.

La Società è inoltre autorizzata ad utilizzare tecniche e strumenti che abbiano come oggetto i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario, a condizione che tali tecniche e strumenti siano utilizzati allo scopo di una gestione efficiente di portafoglio.

La Società potrà in particolare acquistare i suddetti valori su ogni Mercato Regolamentato di uno Stato d'Europa, membro o meno dell'Unione Europea ("UE"), d'America, d'Africa, d'Asia, d'Australia o d'Oceania.

La Società potrà anche investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, fermo restando che le condizioni di emissione prevedano l'impegno a richiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale di un Mercato Regolamentato di cui sopra e che tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione.

La Società è autorizzata ad investire, rispettando il principio della ripartizione dei rischi, fino al 100% degli averi attribuibili a ciascun comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da un altro Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") o da un organismo internazionale a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'UE, fermo restando che, qualora la Società si avvalga delle possibilità previste nella presente disposizione, essa dovrà detenere, per conto del comparto interessato, valori appartenenti ad almeno sei diverse emissioni ed i valori appartenenti ad una emissione non dovranno superare il 30% dell'ammontare totale degli attivi netti attribuibili a tale comparto.

Articolo venti - GESTIONE QUOTIDIANA

Il Consiglio d'Amministrazione della Società può delegare i suoi poteri relativi alla gestione quotidiana degli affari della Società (ivi compreso il diritto di agire in qualità di rappresentante con poteri di firma autorizzati dalla Società) oltre che la rappresentanza della Società per ciò

che concerne la gestione ad un Direttore Generale, ad un Segretario Generale e/o ad una o più persone fisiche o giuridiche che non debbono necessariamente essere amministratori, le quali avranno i poteri conferiti loro dal Consiglio d'Amministrazione e che possono, qualora il Consiglio d'Amministrazione li autorizzi, subdelegare i propri poteri. Il Consiglio d'Amministrazione può anche conferire mandati speciali per procura autenticata o con scrittura privata.

Allo scopo di ridurre i costi operativi e amministrativi, permettendo nel contempo una maggiore diversificazione degli investimenti, il Consiglio di Amministrazione, quando lo ritenga opportuno, potrà decidere che gli attivi di un comparto siano gestiti in tutto o in parte su base comune (tecnica di pooling).

Una tale massa di attivi (di seguito denominata "Massa di Attivi" ai fini del presente Articolo) sarà formata dal trasferimento delle liquidità o (con riserva dei limiti menzionati qui di seguito) di altri averi di ciascuno dei comparti partecipanti. Gli amministratori possono di tanto in tanto effettuare ulteriori apporti o ritiri di attivi, tenuto conto del loro rispettivo settore d'investimento.

Queste Masse di Attivi non devono essere considerate come entità legali separate e le quote di tali masse di averi non devono essere considerate come azioni della Società.

I diritti e doveri di ogni comparto gestito su questa base globale si applicano a ciascuno di essi e si riflettono su ognuno degli investimenti realizzati nell'ambito delle Masse di Attivi di cui detengono delle quote.

Al momento della ricezione, i dividendi, gli interessi e le altre distribuzioni, che abbiano natura di reddito, ricevuti per conto di una Massa di Attivi, saranno immediatamente accreditati ai comparti proporzionalmente alle loro rispettive partecipazioni nella Massa di Attivi. Al momento dello scioglimento della Società, gli averi di una Massa di Attivi saranno allocati ai comparti in proporzione alle loro rispettive partecipazioni nella Massa di Attivi.

Articolo ventuno – SOCIETA' DI GESTIONE E GESTORI

La Società concluderà un contratto di gestione con una società di gestione con sede a Lussemburgo (la "Società di Gestione") ed autorizzata ai sensi del capitolo 13 della legge del 20 dicembre 2002. In virtù di tale contratto, la Società di Gestione fornirà servizi di gestione alla Società, in conformità con le politiche d'investimento descritte al precedente Articolo 19.

La Società di Gestione potrà concludere uno o più contratti di gestione o di consulenza con società lussemburghesi o estere (il(i)

“Gestore(i)”) in virtù dei quali il/i Gestore/i fornirà/anno alla Società di Gestione consulenza, raccomandazioni e servizi di gestione riguardanti la politica d’investimento della Società, in conformità con il precedente Articolo 19.

Articolo ventidue- RAPPRESENTANZA - ATTI E AZIONI GIUDIZIARIE - IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

La Società è rappresentata negli atti, compresi quelli nei quali interviene un funzionario pubblico o un ufficiale ministeriale e in giudizio:

- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; o
- congiuntamente da due amministratori; o
- dal(i) delegato(i) alla gestione quotidiana e/o dal Direttore Generale e/o dal Segretario Generale che agiscono congiuntamente o separatamente, nei limiti dei loro poteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre i procuratori speciali impegnano a tutti gli effetti la Società nei limiti dei loro mandati.

Le azioni giudiziarie, sia attive che passive, saranno seguite a nome della Società da un membro del Consiglio d’Amministrazione o da una persona delegata dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

La Società è vincolata dagli atti compiuti dal Consiglio di Amministrazione, dagli amministratori aventi qualità di rappresentarla, o dal(i) delegato(i) alla gestione quotidiana.

Articolo ventitré – INTERESSE OPPOSTO

Nessun contratto o transazione che la Società concluda con altre società o imprese potrà essere messo in discussione o invalidato per il fatto che uno o più amministratori o dirigenti della Società abbiano un interesse qualunque in un'altra società o impresa, o per il fatto che essi ne siano amministratori, soci, direttori o dipendenti. L'amministratore o dirigente della Società che sia amministratore, dirigente o dipendente di una società o impresa con la quale la Società stipula dei contratti o con la quale essa è altrimenti in relazione d'affari, allo stesso modo non potrà essere privato del diritto di deliberare, di votare e di agire riguardo alle questioni relative a tali contratti o affari.

Nel caso in cui un amministratore abbia un interesse personale opposto in un affare della Società, tale amministratore dovrà informarne il Consiglio d’Amministrazione ed egli non delibererà né prenderà parte al voto su tale specifico affare; dovrà esserne stilato un rapporto da presentare alla successiva assemblea degli azionisti.

Articolo ventiquattro – INDENNIZZO DI UN AMMINISTRATORE O DIRIGENTE

Salvo negligenza o colpa grave, ogni persona che sia o sia stata amministratore o dirigente della Società potrà essere indennizzata dalla Società della totalità delle spese ragionevolmente sostenute per tutte le azioni o processi ai quali avrà preso parte nella sua qualità di amministratore o dirigente della Società.

In caso di accordo extragiudiziario concluso dall'amministratore o dirigente, tale indennizzo sarà accordato solo se la Società sia stata informata dal suo consulente legale che l'amministratore o il dirigente in questione non sia venuto meno ai propri doveri. Il diritto all'indennizzo non esclude altri diritti spettanti all'amministratore o al suo delegato.

Articolo venticinque - REVISORE DEI CONTI

Conformemente alla Legge, la contabilità e la stesura di tutte le dichiarazioni previste dalla legge lussemburghese saranno controllate da un Revisore dei Conti accreditato, che sarà nominato dall'Assemblea Generale e remunerato dalla Società.

Articolo ventisei - DEPOSITO DEGLI AVERI DELLA SOCIETÀ

Per quanto richiesto dalla Legge, la Società stipulerà un contratto di deposito con un istituto bancario o di risparmio ai sensi della legge emendata del 5 aprile 1993, relativa alla sorveglianza del settore finanziario (la "Banca Depositaria").

La Banca Depositaria avrà i poteri e gli oneri previsti dalla Legge.

Qualora la Banca Depositaria desideri dimettersi, il Consiglio d'Amministrazione si impegnerà a trovare un sostituto entro i due mesi dalla data dell'entrata in vigore delle dimissioni. Il Consiglio d'Amministrazione può rescindere il contratto di deposito, ma potrà revocare la Banca Depositaria soltanto quando avrà trovato un'altra banca in sostituzione.

Articolo ventisette - ESERCIZIO SOCIALE - RELAZIONI ANNUALE E PERIODICA

L'esercizio sociale inizia il primo marzo e termina l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo. I conti della Società saranno espressi in EUR.

Nel caso esistano diversi comparti di azioni, come previsto all'Articolo 5 del presente Statuto, e qualora i conti di questi comparti siano espressi in valute diverse, tali conti saranno convertiti in EUR e consolidati in vista della determinazione dei conti della Società.

Articolo ventotto - RIPARTIZIONE DEL RISULTATO ANNUALE

Su proposta del Consiglio d'Amministrazione e nei limiti legali, l'Assemblea Generale degli Azionisti della(e) categoria(e)/classe(i) di azioni emesse a titolo di un comparto, determinerà la destinazione dei risultati di tale comparto e potrà periodicamente annunciare o autorizzare il Consiglio d'Amministrazione ad annunciare dividendi.

Per ciascuna categoria/classe o per tutte le categorie/classi di azioni che diano diritto a distribuzioni, il Consiglio d'Amministrazione può decidere di pagare dividendi semestrali, rispettando le condizioni previste dalla legge.

I pagamenti dei dividendi ai detentori di azioni nominative saranno effettuati al loro indirizzo indicato nel registro degli azionisti. I pagamenti di dividendi ai detentori di azioni al portatore saranno effettuati su presentazione della cedola del dividendo, all'agente o agli agenti designato/i a tale scopo dalla Società.

Le distribuzioni potranno essere pagate nella valuta scelta dal Consiglio d'Amministrazione e in tempi e luogo da esso prescelti.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà decidere di distribuire dividendi nella forma di nuove azioni invece di dividendi in contanti, rispettando le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni distribuzione dichiarata e non reclamata dal suo beneficiario entro cinque anni dalla sua attribuzione non potrà più essere reclamata e tornerà al comparto corrispondente alla(e) relativa(e) categoria(e)/classe(i) di azioni.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri e potrà prendere tutte le misure necessarie per l'applicazione di questa disposizione.

Nessun interesse sarà pagato sui dividendi annunciati e in possesso della Società per conto dei suoi beneficiari.

Il pagamento degli utili è esigibile solo se le normative sui cambi permettono di distribuirli nel paese di residenza del beneficiario.

Articolo ventinove - SCIoglimento

La Società può in ogni momento essere sciolta con decisione dell'assemblea generale che può decidere con le condizioni di quorum e di maggioranza previsti al successivo Articolo trenta.

In caso di scioglimento della Società, si procederà alla liquidazione della stessa a cura di uno o più liquidatori, che possono essere persone fisiche oppure persone giuridiche rappresentate da persone fisiche, nominate dall'assemblea generale degli azionisti che determinerà i loro poteri e la loro remunerazione.

Qualora il capitale della Società scendesse al di sotto dei due terzi del capitale minimo legale, gli Amministratori debbono sottoporre la questione dello scioglimento della Società all'assemblea generale, deliberante senza limiti di presenza e che decide a maggioranza semplice delle azioni presenti o rappresentate all'assemblea. Qualora il capitale scendesse al di sotto del quarto del capitale minimo legale, l'assemblea generale delibererà sempre senza limiti di presenza ma lo scioglimento potrà essere pronunciato dagli azionisti che possiedano un quarto delle azioni rappresentate all'assemblea.

Le convocazioni a queste assemblee devono essere effettuate in maniera tale che le assemblee generali siano tenute entro quaranta giorni dalla constatazione che l'attivo netto sia sceso rispettivamente al di sotto dei due terzi o del quarto del capitale minimo.

I proventi netti della liquidazione di ogni comparto saranno distribuiti dai liquidatori agli azionisti del comparto interessato, in proporzione ai diritti della categoria e classe di azioni interessata.

Articolo trenta - MODIFICA DELLO STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato da un'assemblea generale degli azionisti soggetta alle condizioni di quorum e di voto richieste dalla legge lussemburghese e dalle disposizioni del presente Statuto.

Articolo trentuno - DISPOSIZIONI LEGALI

Per ogni questione non regolamentata dal presente Statuto, le parti faranno riferimento alle disposizioni della legge del dieci agosto millenovecentoquindici sulle società commerciali e relative modifiche, oltre che alla legge del venti dicembre duemiladue riguardante gli organismi di investimento collettivo, e suoi emendamenti.

LA PRESENTE TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA E'
TRADUZIONE FEDELE DELLO STATUTO DATATA DELLA SICAV
PARVEST.

PARVEST

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

